

**COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 20/10/2022**

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 04/2022**

Nel procedimento promosso dalla società ASD Sambacanestro con ricorso del 17.10.2022, avverso il provvedimento di squalifica del tesserato Roncarolo Alessandro per una gara ai sensi dell'art. 36 RG, la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

Gulli Avv. Francesco	Presidente
Orlandi Avv. Luigi	Componente
Ricottilli Avv. Luca	Componente

All'udienza del 20.10.2022 è presente per la società ricorrente l'avv. Denise Casagrande giusta delega del Presidente della società nonché il tesserato Roncarolo Alessando personalmente.

Si dà atto che per gli arbitri, regolarmente convocati, il sig. Pedini ha rappresentato il proprio legittimo impedimento e inviato email di conferma del rapporto arbitrale; il sig. Virgili ha invece partecipato all'udienza in videoconferenza a mezzo piattaforma zoom.

La società, ad integrazione del ricorso a cui si riporta, ha depositato documentazione fotografica degli spalti e della porta ove gli arbitri hanno rappresentato di avere visto il tesserato Roncarolo affacciarsi, nonché un comunicato della società Montegranaro Basket attestante l'inagibilità del piano superiore del Palasport ed ha quindi concluso per la revoca della squalifica applicata dal Giudice Sportivo.

All'esito dell'istruttoria svolta e delle dichiarazioni acquisite sia del tesserato Roncarolo che dell'arbitro sig. Virgili questa corte ritiene infondato il ricorso promosso.

Infatti è circostanza pacifica che il tesserato una volta espulso, seppure ha abbandonato il campo, ha comunque continuato più volte ad affacciarsi dalla porta degli spalti del piano superiore – seppure per brevi periodi – mantenendo così almeno una parziale visuale del campo di gioco.

Sul punto l'arbitro Virgili ha riferito nell'audizione odierna di averlo visto affacciarsi in due-tre occasioni, a conferma del fatto che il tesserato è comunque ritornato in prossimità del terreno di gioco.

Quanto sopra conferma la violazione sancita dall'art. 36 RG, in quanto dovendo il tesserato recarsi negli spogliatoi è evidente la ratio della norma secondo cui questi non può ritornare – neppure per pochi istanti – a mantenere il contatto visivo del terreno di gioco, anche solo parziale, sino a quando non si è conclusa la partita, al fine di evitare ogni eventuale interazione con la gara stessa.

In virtù di quanto sopra esposto,

**PQM**

la Corte rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato della squalifica per una giornata del tesserato Roncarolo Alessandro ai sensi dell'art. 36 RG.

Dispone l'addebito della tassa ricorso con la maggiorazione prevista per l'urgenza,

Ancona 20/10/2022

Presidente Avv. Francesco Gulli

Giudice Avv. Luigi Orlandi

Giudice Avv. Luca Ricottilli

